

Cass. civ. sez. I del 4 aprile 2014 n. 7984

Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, ai fini della valutazione del tenore di vita dei coniugi e della determinazione dell'assegno, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del coniuge, il quale, oltre ad essere proprietario di ben cinque immobili, ne aveva acquistati e venduti altri nel corso del giudizio, in tal modo dimostrando di essere titolare di redditi ulteriori rispetto al trattamento pensionistico. Aggiunge che, nel ritenere che parte dell'immobile adibito a casa coniugale fosse stata concessa in comodato gratuito ad una delle figlie, la Corte di merito non ha considerato che dall'istruttoria espletata era emerso che la figlia aveva sempre abitato con la madre, mentre la predetta porzione aveva costituito fonte di reddito per l' U.

4. — Il ricorso è fondato.

A fondamento della decisione, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno.

Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno sulla base di una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, i quali agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, ove la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).

Nell'applicazione di tale principio, peraltro, la Corte di merito non ha fatto buon governo delle risultanze processuali, in quanto, dopo aver correttamente proceduto alla comparazione dell'attuale situazione personale ed economica della ricorrente con il tenore di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio, ed averne desunto l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della L. nella liquidazione dell'importo a quest'ultima dovuto dall'U. ha ingiustificatamente limitato la comparazione delle condizioni economiche delle parti all'analisi delle rispettive situazioni occupazionali e reddituali, ritenute sostanzialmente equivalenti in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'uguaglianza dei rispettivi trattamenti pensionistici, ed avendo invece trascurato altri elementi potenzialmente indicativi della disponibilità di più ampi mezzi economici e della titolarità di ulteriori fonti di reddito. In riferimento alla situazione patrimoniale dell'appellato, la sentenza impugnata si è infatti limitata a dare atto della titolarità esclusiva dell'immobile sito in (OMISSIS) (OMISSIS) parte del quale era già adibita ad

abitazione familiare, osservando che il rilascio della stessa da parte dell'appellata avrebbe indubbiamente comportato un miglioramento delle condizioni economiche dell'U. ed aggiungendo che un'altra parte del medesimo immobile, precedentemente locata a terzi, era invece occupata gratuitamente dalla famiglia di una delle figlie a titolo di comodato.

A sostegno di quest'ultima affermazione, la Corte di merito si è tuttavia limitata a richiamare le allegazioni difensive dell'appellato, contestate dall'appellante astenendosi dal procedere ad un riscontro delle stesse sulla base di risultanze obiettive, nonchè dal chiarire il rapporto tra la predetta occupazione e la convivenza della figlia con la madre, della quale aveva precedentemente riferito nel trattare dell'assegnazione dell'abitazione familiare. La sentenza impugnata ha inoltre omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla L. e richiamata nel ricorso per cassazione, dalla quale risulterebbe che l' U. è proprietario di altri immobili, parte dei quali già posseduti in costanza di matrimonio e parte acquistati in epoca successiva, oltre ad aver venduto altri beni di cui era precedentemente titolare.

La mancata valutazione delle predette circostanze si traduce in un apprezzamento sostanzialmente riduttivo della capacità economica dell'obbligato, nell'accertamento della quale il giudice di merito non può limitarsi a prendere in considerazione gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma deve estendere la propria indagine all'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, la cui disponibilità assume rilievo non solo sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, ma anche sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, oltre che per il godimento di redditi diversi da quelli retributivi o pensionistici testimoniato dal loro possesso (cfr. Cass., Sez. I, 28 dicembre 2010, n. 26197; 12 luglio 2007, n. 15610; 3 ottobre 2005, n. 19291).

Si tratta infatti di risorse economiche che, al pari dei redditi e di ogni altra utilità economicamente valutabile, devono essere tenute in conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo nel caso in cui siano state acquisite nel corso della convivenza, ma anche quando siano il frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché il loro conseguimento si configuri come uno sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta a quell'epoca (cfr. Cass., Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3914; 28 gennaio 2004, n. 1487).